
Circolare di studio n. 21/2016

Periodo 1-15 dicembre

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi.....	3
Saldo Imu 2016.....	3
Somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o a cialde.....	4
Detrazione spese per box auto di pertinenza	5
Ravvedimento operoso per coloro che hanno compilato solo in parte la dichiarazione annuale Iva	6
Esenzione Imu e Tasi per i pensionati iscritti all'Aire proprietari di più immobili in Italia	7
Contributi previdenziali e assistenziali per la Cassa Previdenza Ragionieri si versano anche con il mod. F24	8
Agenda	10
Scadenario dal 1 al 15 dicembre 2016.....	10
Indici & dati	15
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	15
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica	16
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	17
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	18
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	19
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di ottobre 2016.....	20
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di ottobre 2016	22
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di ottobre 2016.....	24
Schede operative	25
Acconto contributi Ivs artigiani e commercianti-metodo storico	25
Acconto contributi gestione separata Inps-metodo storico	26
Check list contabile.....	27
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (voce B.10.C del conto economico).....	27
Dossier Casi e Contabilità	30
Rimborsi chilometrici al lavoratore dipendente-distanza dall'abitazione.....	30
Acconto imposta sostitutiva sul Tfr - trattamento di fine rapporto	32

Bene a sapersi

Saldo Imu 2016

Entro il 16 dicembre 2016, deve essere effettuata la corresponsione del saldo Imu 2016 a congruaglio con quanto già versato in acconto.

Per calcolare l'entità dell'imposta dovuta, alla base imponibile devono necessariamente essere applicate l'aliquota e le eventuali detrazioni e/o riduzioni del tributo o dell'imponibile previste a livello nazionale e/o comunale, in presenza di specifiche o particolari situazioni, tenendo presente che sussiste anche la necessità di rapportare il tributo ai mesi e alla percentuale di possesso computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Le aliquote Imu "di base" sono:

- del 7,6%, applicabile alla generalità delle situazioni;
- del 4,0%, riservata alle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze;

anche se, al riguardo, è opportuno tenere presente la potestà regolamentare dei Comuni, sia in materia di aliquote, sia di riconoscimento di detrazioni e/o riduzioni.

La base imponibile Imu su cui applicare le predette aliquote, come regola generale, deve essere così individuata:

<i>Tipologia bene immobile</i>	<i>Riferimenti catastali</i>	<i>Descrizione individuativa dei beni immobili</i>	<i>Base imponibile Imu</i> RC = rendita catastale iscritta in Catasto al 1° gennaio
Fabbricati	A (escluso A/10) C/2 C/6 C/7	A-Beni immobili ad uso abitativo (escluso A/10) C/2-Cantine, locali di deposito C/6-Autorimesse e posti auto C/7-Tettoie	$(160 \times RC \times 105) : 100 =$ $= RC \times 168$
	A/10 D/5	A/10-Uffici e studi privati D/5-Banche e assicurazioni (agli immobili di cat. D privi di rendita catastale, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, al costo contabilizzato si applicano i coefficienti ex D.M. 25 marzo 2015)	$(80 \times RC \times 105) : 100 =$ $= RC \times 84$
	B C/3 C/4 C/5	B-Residenze collettive (gruppo B) C/3-Laboratori artigiani C/4-Fabbricati e locali per esercizi sportive (come ad es.: palestre) C/5-Stabilimenti balneari e di acque curative	$(140 \times RC \times 105) : 100 =$ $= RC \times 147$
	C/1	C/1-Negozi e botteghe	$(55 \times RC \times 105) : 100 =$ $= RC \times 57,75$
	D	Immobili a destinazione speciale (gruppo D)	

	(escluso D/5)	(agli immobili di cat. D privi di rendita catastale, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, al costo contabilizzato si applicano i coefficienti ex D.M. 25 marzo 2015)	$(65 \times RC \times 105) : 100 =$ $= RC \times 68,25$
<i>Tipologia</i>		<i>Descrizione individuativa dei beni immobili</i>	<i>Coefficiente per individuare base imponibile Imu</i>
Terreni (da considerare, inoltre, le specifiche agevolazioni in essere)		Posseduti da coltivatori diretti o lap iscritti alla previdenza agricola	75
		Posseduti da altri soggetti diversi da coltivatori diretti o lap iscritti alla previdenza agricola	135

Il pagamento della rata a saldo può essere eseguito utilizzando sia l'apposito bollettino postale, sia il modello F24. Se il soggetto interessato decide di effettuare il versamento utilizzando il modello F24, i codici tributo da indicare nella Sezione "IMU ed altri tributi locali", differenziati in relazione alla tipologia di del bene, sono i seguenti:

<i>tipologie del bene</i>	<i>codice tributo</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (di lusso)	3912
Aree fabbricabili	3916
Immobili categoria D: imposta destinata allo Stato (aliquota 7,6%)	3925
Immobili categoria D: imposta destinata al Comune (da maggior aliquota deliberata)	3930
Altri fabbricati	3918
Terreni	3914

Somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o a cialde

Dopo aver puntualizzato che il n. 38) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva (abrogato ad opera dell'art. 20, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90) disponeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% alle "somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività", l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17 novembre 2016, n. 117/E, ha chiarito che, al presente, la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici deve risultare assoggettata all'aliquota Iva del 10%, ai sensi del n. 121 della Tabella A, Parte III, allegata al citato decreto, che testualmente recita: "somministrazione di alimenti e bevande, effettuata anche mediante distributori automatici (...)", a prescindere dal luogo in cui gli stessi si trovano.

Ne deriva, di conseguenza, che il contratto di somministrazione di alimenti e bevande risulta caratterizzato dalla commistione di "prestazioni di dare" e "prestazioni di fare", elemento, quest'ultimo che, ad esempio, distingue le prestazioni in esame dalle vendite di beni da asporto, che sono considerate a tutti gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo di dare.

Ai fini operativi sussiste l'equiparazione degli apparecchi funzionanti a capsule o a cialde agli altri distributori automatici, nonostante le particolari modalità di funzionamento che richiedono il preventivo acquisto della cialda ed il successivo inserimento della stessa nel distributore per l'erogazione della bevanda.

Pertanto, si ritiene operativa l'aliquota Iva ridotta del 10% se legittimamente applicata nel caso in cui l'acquirente della capsula e/o della cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale, mentre nell'ipotesi di passaggi intermedi delle capsule o delle cialde, l'aliquota Iva applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto.

In pratica, le cessioni delle capsule e/o delle cialde effettuate nei riguardi di soggetti diversi dagli utilizzatori effettivi, infatti, non possono essere giuridicamente qualificate come "somministrazione di alimenti e bevande", in quanto il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solamente nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda e/o della capsula in una bevanda.

Ai fini procedurali, è opportuno sottolineare che:

- se un datore di lavoro acquista una partita di cialde per l'utilizzo proprio o dei collaboratori, si rende operativa l'aliquota Iva agevolata, fermo restando l'indetraibilità sull'acquisto delle cialde in capo al medesimo;
- nel caso di soggetti privati che acquistano le capsule e/o le cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda, si ritiene sussistente l'esistenza di una somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a capsule o cialde, soggetta all'aliquota Iva ridotta del 10%, solamente quando la cessione di dette capsule o cialde viene effettuata nei confronti di clienti che utilizzano distributori a capsule o cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società- fornitrice: è necessario, cioè, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture inerenti alla fornitura di capsule o cialde risultino intestati alla medesima persona.

Detrazione spese per box auto di pertinenza

Si deve ritenere riconosciuta la detrazione inerente alle spese per box auto anche nel caso di acquisto senza bonifico bancario o postale.

Al riguardo, però, i contribuenti interessati devono farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa.

La detrazione, prevista dall'art. 16-bis del Tuir per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, si deve ritenere ammessa anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché, per l'acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati dall'attestazione rilasciata dal costruttore.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, nella circolare 18 novembre 2016, n. 43/E, dopo aver puntualizzato che:

- l'art. 16-bis del Tuir prevede che *"dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000,00 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi"*;

- la legge di stabilità per il 2016 ha prorogato per tale anno l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50%, nonché dell'ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, il cui limite è di € 96.000,00 in luogo di € 48.000,00;
- la detrazione deve necessariamente risultare riconosciuta, ai sensi della lettera d), comma 1, del citato art. 16-bis del Tuir anche per gli interventi *“relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”*, nonché, per l'acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore, come chiarito con documenti di prassi.

Ne deriva, di conseguenza, che poiché il presupposto dell'agevolazione per la realizzazione o l'acquisto del box auto è ravvisabile nel carattere pertinenziale di tali immobili, la cui detrazione, come regola, può essere riconosciuta solo per i pagamenti effettuati a partire dalla data di stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito dai quali risulti il vincolo pertinenziale.

Si è precisato *“come regola”*, in quanto si deve ritenere che il beneficio fiscale può essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.

Più in generale, si può considerare possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all'art. 16-bis, comma 3, del Tuir, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, ha la possibilità di beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, risultino debitamente registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Da quanto accennato, si deduce che, nel caso di pagamento che non risulti da un bonifico, il ricevimento delle somme da parte dell'impresa deve risultare attestato dall'atto notarile.

Inoltre, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Anche in caso di bonifico bancario compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di effettuare la ritenuta d'acconto dell'8%, il contribuente ha la possibilità di continuare ad aver diritto all'agevolazione, purché si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa.

Ravvedimento operoso per coloro che hanno compilato solo in parte la dichiarazione annuale Iva

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva per il 2015 o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA hanno la possibilità di rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, al fine di:

- introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente;
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari;

– favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;

viene stabilito che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini Iva, da cui risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione ai fini Iva o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

Per ciascun contribuente vengono rese disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, in modo da poter consentire al soggetto interessato di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Anche i contribuenti che:

- *non hanno ancora presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2015*, hanno la possibilità di procedere a regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello dichiarativo entro il 29 dicembre 2016, corrispondendo:
 - le imposte, se dovute;
 - gli interessi di dilazione;
 - le sanzioni in misura ridotta;
- hanno presentato la *dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2015 compilando solo il quadro VA*, possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando:
 - le eventuali imposte dovute;
 - gli interessi di dilazione;
 - la sanzione amministrativa ridotta a € 27.78 (un nono di € 250,00), se la correzione avviene entro il 29 dicembre 2016;
 - la sanzione amministrativa per regolarizzare anche l'eventuale violazione di omesso versamento e/o per la violazione di infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il pagamento, se la correzione avviene dopo il 29 dicembre 2016.

Per completezza, si ritiene opportuno puntualizzare che se il contribuente ha assolto correttamente i suoi obblighi dichiarativi, ha la possibilità di comunicarlo immediatamente all'Agenzia delle entrate telefonando:

– al n. 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo);

oppure:

– al n. 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore); dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, selezionando l'opzione "*servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento*", tenendo presente, in ogni caso, che la richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.

Esenzione Imu e Tasi per i pensionati iscritti all'Aire proprietari di più immobili in Italia

Si ritiene opportuno rammentare che l'art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80:

- *al comma 1*, ha previsto che deve essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- *al comma 2*, ha disposto che sull'unità immobiliare predetta, le imposte comunali Tari e Tasi devono essere applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

In assenza di specifiche disposizioni in ordine all'individuazione dell'immobile da considerare ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, la stessa può validamente essere effettuata direttamente dal contribuente, anche in considerazione che nella circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle finanze, al paragrafo 6, viene puntualizzato che *"l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita"*.

Ne deriva, di conseguenza, che il contribuente ha la possibilità di scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall'Imu per l'abitazione principale; le altre, invece, devono essere considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.

Nello stesso documento di prassi amministrativa, viene anche precisato che il contribuente può considerare come *pertinenza dell'abitazione principale* soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma e che, entro il suddetto limite, ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

Per quanto riguarda, infine, le modalità con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all'estero dell'immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, si rammenta, dopo aver precisato che la dichiarazione Imu vale anche ai fini Tasi, che tale scelta deve essere effettuata tramite la presentazione della dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell'alloggio deve anche barrare il campo 15 inerente alla specifica "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: *"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011"*.

Contributi previdenziali e assistenziali per la Cassa Previdenza Ragionieri si versano anche con il mod. F24

Con decorrenza dall'anno 2017 anche i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili, che esercitano attività libero professionale con continuità, potranno utilizzare il modello F24 per pagare i contributi previdenziali e assistenziali.

L'Agenzia delle entrate, infatti, ha firmato una convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (Cnpr), che prevede la possibilità di utilizzare il modello di pagamento F24 per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'accordo, valido per un triennio, rientra nelle previsioni del D.M. del 10 gennaio 2014, che ha riconosciuto agli Enti previdenziali di categoria dei professionisti che ne fanno richiesta la possibilità di riscuotere i contributi tramite F24, e fa seguito a quelli già in vigore con altri istituti di previdenza.

Dal 2017, quindi, anche gli iscritti alla Cassa di previdenza predetta potranno, con un'unica operazione, effettuare il pagamento delle somme dovute e utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione.

L'intesa prevede che l'Agenzia fornisca alla Cassa di previdenza i dati relativi alle operazioni di riscossione e riversamento dei contributi.

In concreto, con tale intesa:

- i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti alla Cassa dei Ragionieri potranno utilizzare l'agevole sistema dei versamenti unitari;
e:
- l'Ente previdenziale ha la possibilità di ottenere informazioni con maggiore tempestività e adottare, quindi, misure di controllo più immediate ed efficienti.

Agenda

Scadenario dal 1 al 15 dicembre 2016

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° dicembre 2013-30 novembre 2014 e 1° dicembre 2014-30 novembre 2015 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° dicembre 2014-30 novembre 2015 e 1° dicembre 2015-30 novembre 2016 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.	
1	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di gennaio</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive, mediante versamento utilizzando il modello F24.	
5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.	
7	AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese da parte dei destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)	

	<p>che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dei depositari autorizzati del settore alcoli, dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, dei destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza.</p>	
7	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici e dei depositari autorizzati del settore alcoli.</p>	
10	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di ottobre da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>	
13	<p>PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionari di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito, devono procedere al pagamento della <i>rata inerente al sesto periodo contabile</i> (novembre-dicembre), pari al 25% del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto), mediante versamento, utilizzando il modello F24.</p>	
15	<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-ANNOTAZIONE FATTURE PERVENUTE I soggetti con partita Iva che hanno posto in essere acquisti intracomunitari devono procedere ad eseguire nel registro Iva degli acquisti e in quello delle vendite l'annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie <i>ricevute nel corso del mese precedente</i>, con riferimento a tale mese.</p>	
15	<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-EMISSIONE AUTOFATTURA RETTIFICATIVA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui è pervenuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono procedere all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione alle fatture annotate nel corso del mese precedente.</p>	
15	<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MANCATRO RICEVIMENTO DELLA FATTURA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui non è pervenuta la inerente fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione devono procedere all'emissione della prevista autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel corso del terzo mese precedente a quello in corso.</p>	
15	<p>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate</p>	

	nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
15	ALCOLI METILICI Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).	
15	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE-REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.	
15	COMMERCIANTI AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.	
15	DEPOSITI COMMERCIALI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE Invio dei dati relativi alle contabilità dello scorso <i>mese di ottobre (secondo mese precedente a quello in corso)</i> degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nei settori dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
15	ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.	

15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente. <div data-bbox="279 945 1276 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Nota Bene Si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-ANNOTAZIONE CUMULATIVA OPERAZIONI</p> <p>I soggetti che operano nella grande distribuzione e che già hanno la possibilità di adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, gli stessi sono certificati dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale.</p>	
15	<p>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-TRASMISSIONE CORRISPETTIVI</p> <p>Le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi o di servizi devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi <i>relativi al mese precedente</i> (comprese anche per le giornate in cui sussiste l'assenza di corrispettivi), in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione.</p>	

15	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di competenza del scorso mese di agosto (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 settembre 2016), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ad annotare, nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite, le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese;▪ all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;▪ all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale.	
	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di competenza del scorso mese di agosto (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 settembre 2016), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187
Agosto	15 ago.	14 set.	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1,000	1,280374
Settembre	15 set.	14 ott.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	1,390187
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2016	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,500	0,500000
Maggio	15 mag.	14 giu.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,625	0,625000
Giugno	15 giu.	14 lug.	99,9	0,0	0,000000	0,000000	0,750	0,750000
Luglio	15 lug.	14 ago.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093
Agosto	15 ago.	14 set.	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234
Settembre	15 set.	14 ott.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093
Ottobre	15 ott.	14 nov.	100,0	0,0	0,186916	0,140187	1,500	1,390187

Modalità per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto
Nel mese di ottobre 2016 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è risultato pari a **"1,195093"**.

¹ Elaborazione dati aggiornata al 14 novembre 2016.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e delle eventuali anticipazioni è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare, tenendo presente che, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stata coordinata in relazione all'anno 2015. Ne deriva, di conseguenza, che la differenza in percentuale rispetto a dicembre 2015, su cui si deve determinare il 75%, deve avvenire utilizzando il *nuovo coefficiente di raccordo* [1,071].

Ai fini operativi, per il mese in argomento si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2015 (che da 107,0 raccordato diventa pari a 99,9) e quello del mese di settembre 2016 (100,0);
- ad individuare la differenza tra i due indici - pari a "0,1" [100,0 - 99,9] - che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione [pari a: "0,093458"];
- a ridurre tale differenza al 75%: da "0,093458" a "0,070093" (75% di 0,093458);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "1,250" [0,125 x 10];

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a "1,320093" [0,070093 + 1,250].

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica²

Mese	Periodo di riferimento	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Gennaio	15/1-14/2	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618	0,183411
Febbraio	15/2-14/3	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331	0,483645
Marzo	15/3-14/4	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662	0,725467
Aprile	15/4-14/5	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375	0,967290
Maggio	15/5-14/6	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706	1,325935
Giugno	15/6-14/7	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132	1,626168
Luglio	15/7-14/8	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558	1,926402
Agosto	15/8-14/9	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463	2,168224
Settembre	15/9-14/10	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750	2,293224
Ottobre	15/10-14/11	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750	2,651869
Novembre	15/11-14/12		1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228	3,068925
Dicembre	15/12-14/1		1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419	3,485981

² Elaborazione dati aggiornata al 14 novembre 2016.

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0			

³ Elaborazione dati aggiornata al 14 novembre 2016.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1		

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 14 novembre 2016.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1		

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 14 novembre 2016.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di ottobre 2016⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,355	47,347	46,030	42,248	40,267	37,806	36,626	34,718	33,012	33,104	34,612	35,705	38,464
1948	36,344	36,734	35,777	35,644	36,107	36,397	38,246	36,723	35,843	36,375	36,133	35,792	36,328
1949	35,301	35,492	35,336	34,834	34,868	35,267	36,275	35,843	36,019	36,831	36,739	37,022	35,802
1950	37,165	37,071	37,584	37,033	36,973	36,487	36,482	35,848	35,148	35,578	35,217	35,133	36,291
1951	34,641	34,032	33,848	33,099	33,060	32,624	32,637	32,752	32,765	32,675	32,475	32,492	33,077
1952	32,594	32,237	32,141	31,989	31,867	31,657	31,581	31,565	31,339	31,280	31,241	31,359	31,729
1953	31,406	31,347	31,351	31,047	30,863	30,776	31,241	31,331	31,191	31,070	30,920	30,993	31,125
1954	30,951	30,821	30,913	30,719	30,331	30,083	29,975	30,003	30,047	30,097	29,960	29,917	30,309
1955	29,928	29,996	29,928	29,683	29,414	29,218	29,324	29,276	29,365	29,372	29,248	29,055	29,483
1956	28,853	28,472	28,139	27,969	27,822	27,937	28,000	27,987	27,912	28,066	28,034	27,884	28,085
1957	27,613	27,779	27,915	27,934	27,835	27,779	27,610	27,586	27,458	27,237	27,045	26,891	27,552
1958	26,622	26,733	26,696	26,280	26,009	25,835	25,899	26,018	26,102	26,355	26,450	26,582	26,294
1959	26,478	26,554	26,627	26,579	26,506	26,512	26,543	26,503	26,375	26,200	26,037	25,955	26,402
1960	25,749	25,853	25,947	25,902	25,792	25,691	25,623	25,665	25,686	25,678	25,560	25,492	25,720
1961	25,291	25,278	25,263	25,110	25,022	24,982	25,012	24,965	24,890	24,853	24,667	24,553	24,990
1962	24,333	24,309	24,168	23,868	23,868	23,755	23,665	23,710	23,598	23,509	23,421	23,182	23,777
1963	22,801	22,392	22,292	22,174	22,174	22,174	22,194	22,154	21,940	21,730	21,730	21,599	22,115
1964	21,395	21,341	21,250	21,160	21,071	20,877	20,756	20,721	20,636	20,517	20,433	20,350	20,877
1965	20,251	20,218	20,169	20,121	20,056	20,008	19,944	19,928	19,896	19,881	19,865	19,786	20,008
1966	19,724	19,724	19,708	19,646	19,600	19,615	19,600	19,615	19,615	19,554	19,493	19,432	19,615
1967	19,383	19,402	19,364	19,325	19,287	19,250	19,212	19,174	19,100	19,118	19,118	19,118	19,231
1968	19,044	19,062	19,044	19,007	18,989	19,007	19,026	19,007	18,970	18,952	18,934	18,861	18,989
1969	18,807	18,807	18,735	18,646	18,610	18,540	18,418	18,366	18,315	18,230	18,162	18,079	18,470
1970	17,979	17,848	17,800	17,719	17,656	17,624	17,592	17,545	17,405	17,328	17,237	17,161	17,576
1971	17,098	17,048	16,966	16,917	16,820	16,771	16,708	16,676	16,566	16,488	16,442	16,411	16,739
1972	16,320	16,229	16,185	16,140	16,037	15,950	15,878	15,792	15,637	15,431	15,324	15,284	15,849
1973	15,100	14,959	14,832	14,659	14,454	14,360	14,290	14,220	14,152	13,994	13,840	13,615	14,360
1974	13,438	13,215	12,839	12,681	12,501	12,265	11,973	11,733	11,362	11,131	10,965	10,870	12,022
1975	10,744	10,620	10,607	10,462	10,394	10,291	10,231	10,177	10,084	9,958	9,874	9,781	10,261
1976	9,684	9,527	9,329	9,060	8,908	8,868	8,815	8,740	8,586	8,306	8,133	8,033	8,806
1977	8,005	7,827	7,711	7,631	7,533	7,463	7,406	7,357	7,278	7,200	7,096	7,062	7,456
1978	6,994	6,923	6,853	6,779	6,707	6,651	6,601	6,572	6,484	6,414	6,358	6,312	6,631
1979	6,193	6,102	6,027	5,930	5,855	5,797	5,744	5,689	5,552	5,426	5,356	5,270	5,729
1980	5,102	5,015	4,969	4,892	4,849	4,804	4,724	4,676	4,579	4,502	4,410	4,353	4,729
1981	4,295	4,219	4,159	4,102	4,046	4,004	3,971	3,944	3,889	3,814	3,750	3,712	3,984

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 14 novembre 2016.

1982	3,663	3,616	3,583	3,550	3,511	3,477	3,427	3,366	3,319	3,255	3,213	3,191	3,424
1983	3,147	3,105	3,077	3,045	3,016	2,999	2,971	2,959	2,921	2,873	2,844	2,830	2,978
1984	2,797	2,767	2,748	2,729	2,713	2,698	2,689	2,681	2,661	2,635	2,619	2,601	2,693
1985	2,574	2,548	2,530	2,509	2,494	2,481	2,473	2,468	2,458	2,429	2,412	2,396	2,480
1986	2,385	2,369	2,360	2,353	2,344	2,335	2,335	2,331	2,324	2,311	2,303	2,296	2,337
1987	2,281	2,273	2,265	2,259	2,250	2,242	2,236	2,230	2,214	2,195	2,189	2,185	2,234
1988	2,173	2,168	2,158	2,151	2,145	2,138	2,132	2,123	2,112	2,096	2,079	2,072	2,129
1989	2,056	2,039	2,029	2,016	2,008	1,998	1,994	1,990	1,981	1,962	1,954	1,945	1,997
1990	1,933	1,920	1,913	1,905	1,900	1,893	1,885	1,873	1,863	1,847	1,835	1,829	1,882
1991	1,815	1,799	1,794	1,786	1,780	1,770	1,767	1,762	1,755	1,741	1,729	1,724	1,769
1992	1,711	1,707	1,699	1,692	1,683	1,678	1,675	1,674	1,668	1,658	1,649	1,646	1,678
1993	1,640	1,634	1,631	1,624	1,618	1,610	1,604	1,603	1,601	1,590	1,583	1,583	1,610
1994	1,574	1,568	1,565	1,561	1,555	1,552	1,548	1,545	1,541	1,532	1,527	1,521	1,549
1995	1,516	1,503	1,491	1,483	1,474	1,467	1,465	1,460	1,456	1,449	1,440	1,438	1,470
1996	1,436	1,432	1,428	1,419	1,414	1,411	1,414	1,413	1,409	1,407	1,403	1,402	1,415
1997	1,399	1,398	1,396	1,395	1,391	1,391	1,391	1,391	1,389	1,385	1,381	1,381	1,391
1998	1,377	1,373	1,373	1,370	1,368	1,367	1,367	1,365	1,364	1,362	1,360	1,360	1,367
1999	1,359	1,357	1,354	1,349	1,347	1,347	1,344	1,344	1,340	1,338	1,333	1,332	1,345
2000	1,331	1,325	1,321	1,320	1,316	1,312	1,309	1,309	1,307	1,304	1,298	1,297	1,312
2001	1,291	1,287	1,285	1,281	1,278	1,275	1,275	1,275	1,274	1,271	1,269	1,268	1,278
2002	1,262	1,258	1,255	1,251	1,249	1,247	1,246	1,244	1,242	1,239	1,236	1,235	1,247
2003	1,230	1,227	1,223	1,221	1,220	1,219	1,216	1,214	1,211	1,210	1,207	1,207	1,217
2004	1,205	1,201	1,200	1,197	1,196	1,193	1,192	1,190	1,190	1,190	1,187	1,187	1,194
2005	1,187	1,183	1,181	1,177	1,175	1,174	1,171	1,169	1,168	1,166	1,166	1,164	1,174
2006	1,162	1,159	1,157	1,154	1,151	1,150	1,147	1,145	1,145	1,147	1,146	1,145	1,151
2007	1,144	1,142	1,140	1,138	1,135	1,132	1,129	1,128	1,128	1,124	1,120	1,116	1,131
2008	1,112	1,110	1,104	1,101	1,096	1,091	1,086	1,085	1,088	1,088	1,092	1,093	1,096
2009	1,096	1,093	1,093	1,091	1,088	1,087	1,087	1,083	1,086	1,085	1,084	1,083	1,088
2010	1,081	1,080	1,077	1,073	1,073	1,073	1,069	1,066	1,069	1,067	1,066	1,062	1,071
2011	1,058	1,055	1,051	1,046	1,045	1,044	1,041	1,038	1,038	1,034	1,033	1,030	1,043
2012	1,026	1,022	1,018	1,013	1,014	1,012	1,011	1,007	1,007	1,007	1,008	1,006	1,012
2013	1,004	1,004	1,002	1,002	1,002	1,000	0,999	0,995	0,999	1,000	1,003	1,000	1,001
2014	0,998	0,999	0,999	0,997	0,998	0,997	0,998	0,996	1,000	0,999	1,001	1,001	0,999
2015	1,006	1,003	1,001	1,000	0,999	0,998	0,999	0,997	1,001	0,999	1,001	1,001	1,000
2016	1,003	1,005	1,004	1,004	1,003	1,001	1,000	0,998	1,000	1,000			

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di ottobre 2016⁷

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.735,5	4.634,7	4.503,0	4.124,8	3.926,7	3.680,6	3.562,6	3.371,8	3.201,2	3.210,4	3.361,2	3.470,5	3.746,4
1948	3.534,4	3.573,4	3.477,7	3.464,4	3.510,7	3.539,7	3.724,6	3.572,3	3.484,3	3.537,5	3.513,3	3.479,2	3.532,8
1949	3.430,1	3.449,2	3.433,6	3.383,4	3.386,8	3.426,7	3.527,5	3.484,3	3.501,9	3.583,1	3.573,9	3.602,2	3.480,2
1950	3.616,5	3.607,1	3.658,4	3.603,3	3.597,3	3.548,7	3.548,2	3.484,8	3.414,8	3.457,8	3.421,7	3.413,3	3.529,1
1951	3.364,1	3.303,2	3.284,8	3.209,9	3.206,0	3.162,4	3.163,7	3.175,2	3.176,5	3.167,5	3.147,5	3.149,2	3.207,7
1952	3.159,4	3.123,7	3.114,1	3.098,9	3.086,7	3.065,7	3.058,1	3.056,5	3.033,9	3.028,0	3.024,1	3.035,9	3.072,9
1953	3.040,6	3.034,7	3.035,1	3.004,7	2.986,3	2.977,6	3.024,1	3.033,1	3.019,1	3.007,0	2.992,0	2.999,3	3.012,5
1954	2.995,1	2.982,1	2.991,3	2.971,9	2.933,1	2.908,3	2.897,5	2.900,3	2.904,7	2.909,7	2.896,0	2.891,7	2.930,9
1955	2.892,8	2.899,6	2.892,8	2.868,3	2.841,4	2.821,8	2.832,4	2.827,6	2.836,5	2.837,2	2.824,8	2.805,5	2.848,3
1956	2.785,3	2.747,2	2.713,9	2.696,9	2.682,2	2.693,7	2.700,0	2.698,7	2.691,2	2.706,6	2.703,4	2.688,4	2.708,5
1957	2.661,3	2.677,9	2.691,5	2.693,4	2.683,5	2.677,9	2.661,0	2.658,6	2.645,8	2.623,7	2.604,5	2.589,1	2.655,2
1958	2.562,2	2.573,3	2.569,6	2.528,0	2.500,9	2.483,5	2.489,9	2.501,8	2.510,2	2.535,5	2.545,0	2.558,2	2.529,4
1959	2.547,8	2.555,4	2.562,7	2.557,9	2.550,6	2.551,2	2.554,3	2.550,3	2.537,5	2.520,0	2.503,7	2.495,5	2.540,2
1960	2.474,9	2.485,3	2.494,7	2.490,2	2.479,2	2.469,1	2.462,3	2.466,5	2.468,6	2.467,8	2.456,0	2.449,2	2.472,0
1961	2.429,1	2.427,8	2.426,3	2.411,0	2.402,2	2.398,2	2.401,2	2.396,5	2.389,0	2.385,3	2.366,7	2.355,3	2.399,0
1962	2.333,3	2.330,9	2.316,8	2.286,8	2.286,8	2.275,5	2.266,5	2.271,0	2.259,8	2.250,9	2.242,1	2.218,2	2.277,7
1963	2.180,1	2.139,2	2.129,2	2.117,4	2.117,4	2.117,4	2.119,4	2.115,4	2.094,0	2.073,0	2.073,0	2.059,9	2.111,5
1964	2.039,5	2.034,1	2.025,0	2.016,0	2.007,1	1.987,7	1.975,6	1.972,1	1.963,6	1.951,7	1.943,3	1.935,0	1.987,7
1965	1.925,1	1.921,8	1.916,9	1.912,1	1.905,6	1.900,8	1.894,4	1.892,8	1.889,6	1.888,1	1.886,5	1.878,6	1.900,8
1966	1.872,4	1.872,4	1.870,8	1.864,6	1.860,0	1.861,5	1.860,0	1.861,5	1.861,5	1.855,4	1.849,3	1.843,2	1.861,5
1967	1.838,3	1.840,2	1.836,4	1.832,5	1.828,7	1.825,0	1.821,2	1.817,4	1.810,0	1.811,8	1.811,8	1.811,8	1.823,1
1968	1.804,4	1.806,2	1.804,4	1.800,7	1.798,9	1.800,7	1.802,6	1.800,7	1.797,0	1.795,2	1.793,4	1.786,1	1.798,9
1969	1.780,7	1.780,7	1.773,5	1.764,6	1.761,0	1.754,0	1.741,8	1.736,6	1.731,5	1.723,0	1.716,2	1.707,9	1.747,0
1970	1.697,9	1.684,8	1.680,0	1.671,9	1.665,6	1.662,4	1.659,2	1.654,5	1.640,5	1.632,8	1.623,7	1.616,1	1.657,6
1971	1.609,8	1.604,8	1.596,6	1.591,7	1.582,0	1.577,1	1.570,8	1.567,6	1.556,6	1.548,8	1.544,2	1.541,1	1.573,9
1972	1.532,0	1.522,9	1.518,5	1.514,0	1.503,7	1.495,0	1.487,8	1.479,2	1.463,7	1.443,1	1.432,4	1.428,4	1.484,9
1973	1.410,0	1.395,9	1.383,2	1.365,9	1.345,4	1.336,0	1.329,0	1.322,0	1.315,2	1.299,4	1.284,0	1.261,5	1.336,0
1974	1.243,8	1.221,5	1.183,9	1.168,1	1.150,1	1.126,5	1.097,3	1.073,3	1.036,2	1.013,1	996,5	987,0	1.102,2
1975	974,4	962,0	960,7	946,2	939,4	929,1	923,1	917,7	908,4	895,8	887,4	878,1	926,1
1976	868,4	852,7	832,9	806,0	790,8	786,8	781,5	774,0	758,6	730,6	713,3	703,3	780,6
1977	700,5	682,7	671,1	663,1	653,3	646,3	640,6	635,7	627,8	620,0	609,6	606,2	645,6
1978	599,4	592,3	585,3	577,9	570,7	565,1	560,1	557,2	548,4	541,4	535,8	531,2	563,1
1979	519,3	510,2	502,7	493,0	485,5	479,7	474,4	468,9	455,2	442,6	435,6	427,0	472,9
1980	410,2	401,5	396,9	389,2	384,9	380,4	372,4	367,6	357,9	350,2	341,0	335,3	372,9
1981	329,5	321,9	315,9	310,2	304,6	300,4	297,1	294,4	288,9	281,4	275,0	271,2	298,4

⁷ Elaborazione dati aggiornata al 14 novembre 2016.

Circ. n. 21/2016
Periodo 1-15 dicembre

1982	266,3	261,6	258,3	255,0	251,1	247,7	242,7	236,6	231,9	225,5	221,3	219,1	242,4
1983	214,7	210,5	207,7	204,5	201,6	199,9	197,1	195,9	192,1	187,3	184,4	183,0	197,8
1984	179,7	176,7	174,8	172,9	171,3	169,8	168,9	168,1	166,1	163,5	161,9	160,1	169,3
1985	157,4	154,8	153,0	150,9	149,4	148,1	147,3	146,8	145,8	142,9	141,2	139,6	148,0
1986	138,5	136,9	136,0	135,3	134,4	133,5	133,5	133,1	132,4	131,1	130,3	129,6	133,7
1987	128,1	127,3	126,5	125,9	125,0	124,2	123,6	123,0	121,4	119,5	118,9	118,5	123,4
1988	117,3	116,8	115,8	115,1	114,5	113,8	113,2	112,3	111,2	109,6	107,9	107,2	112,9
1989	105,6	103,9	102,9	101,6	100,8	99,8	99,4	99,0	98,1	96,2	95,4	94,5	99,7
1990	93,3	92,0	91,3	90,5	90,0	89,3	88,5	87,3	86,3	84,7	83,5	82,9	88,2
1991	81,5	79,9	79,4	78,6	78,0	77,0	76,7	76,2	75,5	74,1	72,9	72,4	76,9
1992	71,1	70,7	69,9	69,2	68,3	67,8	67,5	67,4	66,8	65,8	64,9	64,6	67,8
1993	64,0	63,4	63,1	62,4	61,8	61,0	60,4	60,3	60,1	59,0	58,3	58,3	61,0
1994	57,4	56,8	56,5	56,1	55,5	55,2	54,8	54,5	54,1	53,2	52,7	52,1	54,9
1995	51,6	50,3	49,1	48,3	47,4	46,7	46,5	46,0	45,6	44,9	44,0	43,8	47,0
1996	43,6	43,2	42,8	41,9	41,4	41,1	41,4	41,3	40,9	40,7	40,3	40,2	41,5
1997	39,9	39,8	39,6	39,5	39,1	39,1	39,1	39,1	38,9	38,5	38,1	38,1	39,1
1998	37,7	37,3	37,3	37,0	36,8	36,7	36,7	36,5	36,4	36,2	36,0	36,0	36,7
1999	35,9	35,7	35,4	34,9	34,7	34,7	34,4	34,4	34,0	33,8	33,3	33,2	34,5
2000	33,1	32,5	32,1	32,0	31,6	31,2	30,9	30,9	30,7	30,4	29,8	29,7	31,2
2001	29,1	28,7	28,5	28,1	27,8	27,5	27,5	27,5	27,4	27,1	26,9	26,8	27,8
2002	26,2	25,8	25,5	25,1	24,9	24,7	24,6	24,4	24,2	23,9	23,6	23,5	24,7
2003	23,0	22,7	22,3	22,1	22,0	21,9	21,6	21,4	21,1	21,0	20,7	20,7	21,7
2004	20,5	20,1	20,0	19,7	19,6	19,3	19,2	19,0	19,0	19,0	18,7	18,7	19,4
2005	18,7	18,3	18,1	17,7	17,5	17,4	17,1	16,9	16,8	16,6	16,6	16,4	17,4
2006	16,2	15,9	15,7	15,4	15,1	15,0	14,7	14,5	14,5	14,7	14,6	14,5	15,1
2007	14,4	14,2	14,0	13,8	13,5	13,2	12,9	12,8	12,8	12,4	12,0	11,6	13,1
2008	11,2	11,0	10,4	10,1	9,6	9,1	8,6	8,5	8,8	8,8	9,2	9,3	9,6
2009	9,6	9,3	9,3	9,1	8,8	8,7	8,7	8,3	8,6	8,5	8,4	8,3	8,8
2010	8,1	8,0	7,7	7,3	7,3	7,3	6,9	6,6	6,9	6,7	6,6	6,2	7,1
2011	5,8	5,5	5,1	4,6	4,5	4,4	4,1	3,8	3,8	3,4	3,3	3,0	4,3
2012	2,6	2,2	1,8	1,3	1,4	1,2	1,1	0,7	0,7	0,7	0,8	0,6	1,2
2013	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	-0,1	-0,5	-0,1	0,0	0,3	0,0	0,1
2014	-0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2	-0,4	0,0	-0,1	0,1	0,1	-0,1
2015	0,6	0,3	0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,1	-0,3	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,0
2016	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	-0,2	0,0	0,0			

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di ottobre 2016

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991										1,7403	1,7280	1,7238
1992	1,7104	1,7058	1,6985	1,6914	1,682	1,6771	1,6742	1,6728	1,6673	1,6576	1,6479	1,6454
1993	1,6394	1,6330	1,6299	1,6235	1,617	1,6095	1,6035	1,6018	1,6004	1,5897	1,5822	1,5822
1994	1,5732	1,5675	1,5645	1,5602	1,554	1,5515	1,5472	1,5444	1,5400	1,5316	1,5261	1,5205
1995	1,5150	1,5029	1,4909	1,4829	1,473	1,4661	1,4647	1,4596	1,4559	1,4485	1,4396	1,4372
1996	1,4354	1,4312	1,4271	1,4188	1,413	1,4107	1,4133	1,4121	1,4080	1,4066	1,4026	1,4012
1997	1,3985	1,3972	1,3960	1,3946	1,390	1,3906	1,3906	1,3906	1,3881	1,3841	1,3803	1,3803
1998	1,3763	1,3725	1,3725	1,3699	1,367	1,3661	1,3661	1,3648	1,3635	1,3610	1,3598	1,3598
1999	1,3586	1,3560	1,3536	1,3486	1,346	1,3460	1,3436	1,3436	1,3399	1,3375	1,3326	1,3315
2000	1,3302	1,3242	1,3206	1,3195	1,315	1,3113	1,3089	1,3089	1,3066	1,3031	1,2974	1,2962
2001	1,2905	1,2860	1,2849	1,2804	1,277	1,2749	1,2749	1,2749	1,2738	1,2705	1,2683	1,2672
2002	1,2617	1,2574	1,2542	1,2510	1,248	1,2467	1,2457	1,2436	1,2415	1,2383	1,2352	1,2342
2003	1,2290	1,2270	1,2229	1,2209	1,219	1,2188	1,2158	1,2138	1,2108	1,2098	1,2068	1,2068
2004	1,2048	1,2009	1,1999	1,1970	1,195	1,1921	1,1912	1,1892	1,1892	1,1892	1,1864	1,1864
2005	1,1864	1,1826	1,1807	1,1769	1,175	1,1731	1,1703	1,1685	1,1675	1,1657	1,1657	1,1638
2006	1,1611	1,1583	1,1565	1,1538	1,150	1,1493	1,1466	1,1448	1,1448	1,1466	1,1457	1,1448
2007	1,1439	1,1412	1,1395	1,1377	1,134	1,1316	1,1290	1,1272	1,1272	1,1238	1,1195	1,1153
2008	1,1119	1,1094	1,1035	1,1011	1,095	1,0904	1,0856	1,0848	1,0872	1,0872	1,0912	1,0929
2009	1,0953	1,0929	1,0929	1,0904	1,088	1,0864	1,0864	1,0824	1,0856	1,0848	1,0840	1,0824
2010	1,0808	1,0792	1,0769	1,0729	1,072	1,0721	1,0682	1,0659	1,0690	1,0667	1,0659	1,0621
2011	1,0579	1,0548	1,0506	1,0455	1,044	1,0435	1,0404	1,0374	1,0374	1,0334	1,0324	1,0294
2012	1,0255	1,0215	1,0177	1,0129	1,013	1,0119	1,0109	1,0062	1,0062	1,0062	1,0081	1,0052
2013	1,0034	1,0034	1,0015	1,0015	1,001	0,9996	0,9987	0,9950	0,9987	0,9996	1,0024	0,9996
2014	0,9977	0,9987	0,9987	0,9968	0,997	0,9968	0,9977	0,9959	0,9996	0,9987	1,0005	1,0005
2015	1,0052	1,0024	1,0005	0,9996	0,998	0,9977	0,9987	0,9968	1,0005	0,9987	1,0005	1,0005
2016	1,0030	1,0050	1,0040	1,0040	1,003	1,0010	1,0000	0,9980	1,0000	1,0000	-	-

N.B.: i crediti di lavoro maturati e pagati dopo l'1 novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

Schede operative

Acconto contributi Ivs artigiani e commercianti-metodo storico

ALIQUOTE APPLICABILI 2016				
<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni</i>		<i>Collaboratore di età non superiore a 21 anni</i>	
	<i>Artigiani</i>	<i>Commercianti</i>	<i>Artigiani</i>	<i>Commercianti</i>
fino a € 46.123	23,10%	23,19%	20,10%	20,19%
da € 46.124 a € 76.872	24,10%	24,19%	21,10%	21,19%
Per coloro che sono privi di anzianità al 31 dicembre 1995 (iscritti dal 1996): da € 46.124 a € 100.324	24,10%	24,19%	21,10%	21,19%
<p>Si ritiene opportuno puntualizzare che le istruzioni Inps prevedono che nell'individuazione della base imponibile Ivs per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli imprenditori individuali; - i soci di società di persone; - i soci di società a responsabilità limitata, anche se non in regime di trasparenza; <p>è necessario tenere in considerazione, se ne ricorrono le condizioni, anche della quota di reddito prodotto dalla società a responsabilità limitata.</p>				

BASE IMPONIBILE DI CALCOLO – DA MODELLO UNICO 2016-PF		
<i>Soggetto iscritto all'Ivs</i>	<i>Rigo di riferimento</i>	<i>Soggetto tenuto all'acconto</i>
Collaboratore dell'impresa familiare	Campo 2 di RH14	Titolare dell'impresa familiare
Contribuente forfetario	LM34 – LM37	Titolare
Contribuente minimo o di vantaggio	LM6 – LM9	Titolare
Impresa individuale in contabilità ordinaria	RF101	Titolare dell'impresa
Impresa individuale in contabilità semplificata	RG36	Titolare dell'impresa
Socio di srl trasparente	Campo 2 di RH14	Socio
Socio di società di persone	Campo 2 di RH14	Socio

REGOLE PROCEDURALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
<i>Soggetto iscritto all'Ivs</i>	<i>Regola</i>	<i>Modalità</i>
Contribuente forfetario-impresa	Il regime contributivo agevolato prevede la riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione Ivs sia sul reddito minimale, sia su quello forfetario che eccede il minimale	In pratica, l'acconto deve essere calcolato in modo ordinario determinato e poi ridotto del 35%: [65% del 23,20% del (reddito d'impresa del 2015 meno reddito minimale del 2016)] tenendo presente che lo 0,09% a carico dei commercianti non deve essere ridotto del 35% (da conteggiare, quindi, sulla differenza tra reddito 2015 e minimale 2016).

Titolare dell'impresa individuale in contabilità ordinaria, nonché come socio	L'acconto deve essere calcolato sul reddito d'impresa del 2015 che eccede il minimale contributivo 2016 pari a € 15.548,00 fino al reddito massimale 2016 pari a € 76.872,00 (frazionabile a mese) o a € 100.324,00 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1996.	RF63 <i>meno</i> RF98 <i>meno</i> RF100, campo 1) <i>più</i> (somma algebrica di campo 4 dei rigi da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e campo 4 dei rigi RH5 e RH6) <i>meno</i> RH12 <i>più</i> RS37, campo 12
Titolare dell'impresa individuale in contabilità semplificata, nonché come socio	L'acconto deve essere calcolato sul reddito d'impresa del 2015 che eccede il minimale contributivo 2016 pari a € 15.548,00 fino al reddito massimale 2016 pari a € 76.872,00 (frazionabile a mese) o a € 100.324,00 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1996.	(RG31 <i>meno</i> RG33 <i>meno</i> RG35, campo 1 <i>più</i> (somma algebrica di campo 4 dei rigi da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e campo 4 dei rigi RH5 e RH6) <i>meno</i> RH12 <i>più</i> RS37, campo 12
<p>Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non deve essere tenuto in considerazione il ricalcolo del reddito d'impresa per coloro che nel 2015 hanno acquistato beni strumentali nuovi fruendo con applicazione dell'agevolazione del "maxi-ammortamento"; • deve essere assunta al lordo dell'Ace (campo 12 di rigo RS37) la base imponibile contributiva, tenendo presente che i soci di società di persone sono tenuti a sommare al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH la quota di Ace di loro competenza "utilizzata" dalla società. 		

Acconto contributi gestione separata Inps-metodo storico

ALIQUOTE E BASE IMPONIBILE DI CALCOLO – DA MODELLO UNICO 2016-PF		
<i>Soggetto iscritto alla gestione separata</i>	<i>Aliquota per anno 2016 applicabile fino a € 100.324,00</i>	<i>Rigo di riferimento</i>
Pensionato e/o iscritto ad altra gestione obbligatoria	24%	Acconto 2016 pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2015 desumibile a rigo: <ul style="list-style-type: none"> • RE25-generalità lavoratori autonomi; • LM6 <i>meno</i> perdite pregresse (rigo LM9)-contribuenti minimi o di vantaggio; • LM34 <i>meno</i> perdite pregresse (rigo LM37)-contribuenti forfetari; • RH17/18, col. 1-esercenti attività in forma associata.
Titolare di partita Iva non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	27,72%	
Non titolare di partita Iva non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	31,72%	

Check list contabile

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (voce B.10.C del conto economico)

• Riscontri contabili e controlli				
	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
E' stato verificato se i criteri e le modalità di valutazione e di contabilizzazione utilizzati dei componenti "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni" risultano uniformi rispetto al precedente esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stato verificato, per i diversi componenti di competenza della voce "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni", se hanno subito perdite durevoli di valore nel corso dell'esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
In presenza di perdite durevoli di valore subite nel corso dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, è stato verificato, per i diversi componenti di competenza della voce "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni":				
• se è stata coerentemente annotata la svalutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• se il procedimento posto in essere per la rilevazione della riduzione di valore si deve ritenere corretto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I criteri di contabilizzazione dei componenti rientranti nell'ambito della voce "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni" e degli inerenti oneri accessori di diretta imputazione, risultano coerenti con i criteri dettati dai principi contabili vigenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, nell'ambito della voce "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni", le registrazioni e le imputazioni contabili inerenti alla durata dell'ammortamento, tenendo anche in considerazione la parte residua di possibile ed eventuale utilizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Controllo imputazione delle scritture di assestamento				
	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni

Risultano coerentemente imputati in relazione sia al principio di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, sia ai disposti dei principi contabili, le contabilizzazioni degli ammortamenti le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati in relazione sia al principio di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, sia ai disposti dei principi contabili, le contabilizzazioni degli ammortamenti le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente stornati, nell'ambito della voce "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni", le eventuali imputazioni non coerenti di componenti contabilizzati per i quali si è in attesa di ricevere eventuali note di credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati, nell'ambito della voce "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni", le eventuali mancate rilevazioni di componenti per i quali si è in attesa di ricevere eventuali fatture e/o addebiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• Nota integrativa

	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni", risultano evidenziati e/o esplicitati i criteri utilizzati:				
- per la quota di imputazione all'esercizio sociale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- per le rettifiche di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- per la conversione dei valori espressi in valuta estera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni", risultano motivati:				
- gli eventuali cambiamento dei criteri di imputazione e calcolo che sono stati utilizzati nei precedenti periodi d'imposta o esercizi sociali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- le conseguenze generate sulla situazione patrimoniale e finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- gli effetti sul risultato dell'esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Altre				

<p>svalutazioni delle immobilizzazioni”, risultano evidenziati e commentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati dell’esercizio sociale o periodo d’imposta precedente che non sono comparabili con quelli del periodo o dell’esercizio in corso? - i conseguenti criteri seguiti per l’assestamento e/o per l’adattamento posto in essere? <p><i>oppure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - i presupposti che hanno determinato l’impossibilità ad eseguire gli assestamenti e/o gli adattamenti? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell’ambito della voce “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”, risultano analizzate le eventuali non comparabilità della voce del periodo d’imposta o dell’esercizio sociale precedente con quelle del periodo in corso?</p> <p>Inoltre, è stato valutato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conseguente adattamento compiuto? <p><i>oppure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - l’impossibilità ad eseguire il coerente adattamento? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei ogni categoria della voce “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”, risulta specificati e/o illustrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i metodi e i coefficienti di ammortamento che sono stati utilizzati? - l’entità delle eventuali svalutazioni accumulate? - i valori delle svalutazione effettuata nell’esercizio? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa per ciascuna voce rientrante nell’ambito delle “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”, risulta analizzata e/o specificata l’entità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle svalutazioni e/o degli ammortamenti che risultano accumulati? - della quota della svalutazione e/o di ammortamento di competenza dell’esercizio sociale o periodo d’imposta? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Dossier Casi e Contabilità

Rimborsi chilometrici al lavoratore dipendente-distanza dall'abitazione

I redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir devono necessariamente risultare determinati in relazione al principio di onnicomprensività, previsto dal successivo art. 51, comma 1, in applicazione del quale, come regola generale da tenere in considerazione anche in sede di conguaglio, costituiscono reddito:

- tutte le somme;

e:

- tutti i valori;

che il lavoratore dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

In generale, quindi, tutti gli importi che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti del citato art. 51.

Il comma 5, in particolare, definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro e cioè in occasione di:

- trasferte;

e/o:

- missioni;

distinguendo a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro.

Al riguardo, infatti, è opportuno rammentare che *le indennità o i rimborsi di spese*:

- *per le trasferte nell'ambito del territorio comunale*, tranne la rifusione delle spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;

- *per le trasferte fuori del territorio comunale*, sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in relazione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto;

e, quindi, conseguentemente, non sussiste la possibilità di ipotizzare, accanto alle fattispecie individuate dal comma 5 dell'art. 51 del Tuir, altri e diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono alla formazione del reddito.

Per quanto attiene al regime fiscale da applicare *alle indennità chilometriche*, si pone in rilievo che, come regola procedurale, i rimborsi che risultano erogati per *l'espletamento della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro*, si devono ritenere *esenti da imposizione*, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità risulti individuata in base alle tabelle Aci, con riguardo:

- alla percorrenza;

- al tipo di automezzo usato dal lavoratore dipendente;

e:

- al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Detti elementi devono necessariamente risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Se l'inizio della trasferta non fosse la sede di lavoro, ma il domicilio del lavoratore, la soluzione per la determinazione del rimborso chilometrico in caso di utilizzo della vettura personale, potrebbe essere quella di mettere a confronto i chilometri calcolati:

- dalla sede di lavoro alla località di missione ("prima percorrenza");
con quelli:
- dal domicilio alla località di missione ("seconda percorrenza");

operando come segue:

- se il percorso per raggiungere la località di missione, individuato a partire dall'abitazione, è più breve rispetto a quello quantificato partendo dalla sede di lavoro e, quindi, il calcolo della "seconda percorrenza" risulta minore della "prima percorrenza", l'indennità chilometrica spettante si potrebbe considerare interamente riconosciuta *in regime di esenzione fiscale e contributiva*;
- se, invece, il percorso per raggiungere la località di missione, determinato a partire dall'abitazione, è più lungo rispetto a quello conteggiato partendo dalla sede di lavoro e, quindi, il calcolo della "seconda percorrenza" risulta maggiore della "prima percorrenza", l'indennità chilometrica, anche se corrisposta in ragione dell'intero percorso, dovrebbe essere *assoggettata a tassazione, fiscale e previdenziale*, per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa, nel presupposto che l'importo tassato è da considerarsi quale rimborso erogato per il tratto abitazione - sede lavoro.

Ne deriva, di conseguenza, nell'ipotesi prospettata, se la distanza percorsa per raggiungere dalla propria residenza la località di missione risulta:

- *inferiore rispetto a quella individuata dalla sede di servizio*, il rimborso chilometrico che, in relazione alle tabelle Aci, viene riconosciuto al lavoratore dipendente risulta di *minore* rispetto a quello che sarebbe stato erogato se la trasferta fosse iniziata dalla sede di servizio, deve essere considerato *non imponibile* ai sensi dell'art. 51, comma 5, secondo periodo, del Tuir;
- *maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio*, il rimborso chilometrico che, in relazione alle tabelle Aci, viene riconosciuto al lavoratore dipendente risulta di *maggiore* rispetto a quello che sarebbe stato erogato se la trasferta fosse iniziata dalla sede di servizio, deve essere considerato reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir.

In sintesi schematica:

- *il regime Irpef inerente alle trasferte o alle missioni per un lavoratore dipendente incaricato di svolgere attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro:*

<i>luogo di svolgimento delle attività</i>	<i>trattamento fiscale delle indennità e/o dei rimborsi spese</i>
<i>territorio del Comune in cui risulta ubicata la sede di lavoro</i>	Le indennità, <i>compresi i rimborsi chilometrici</i> , concorrono a formare il reddito, tenendo in considerazione che tale modalità non trova applicazione per quanto attiene alle rifusioni di spese di trasporto, che risultano comprovate da documenti provenienti dal vettore.
	Sono operativi diversi sistemi di tassazione, in relazione al tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) che risulta applicato. Per quanto attiene ai <i>rimborsi chilometrici</i> erogati per lo svolgimento dell'attività lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, si devono ritenere fiscalmente esenti da imposizione, se:

<i>fuori dal territorio comunale in cui risulta ubicata la sede di lavoro</i>	<ul style="list-style-type: none"> • per la determinazione dell'entità dell'indennità viene fatto riferimento alle tabelle Aci, avuto riguardo: <ul style="list-style-type: none"> - alla percorrenza; - al tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore dipendente; e: - al costo chilometrico conteggiato in relazione al tipo di autovettura; • la predetta situazione risulta dalla specifica documentazione conservata dal datore di lavoro, come a titolo meramente indicativo una “nota spese” o un “dettaglio della trasferta” (al riguardo, vedere: circolare ministero finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E, risoluzioni ministero finanze 23 marzo 1999, n. 54/E e 13 dicembre 2000, n. 191/E, nonché risoluzioni Agenzia delle entrate 16 luglio 2002, n. 232/E, 25 febbraio 2009, n. 53/E e 30 ottobre 2015, n. 92/E).
---	---

con l'accortezza di valutare con obiettività le distanze e, quindi:

<i>se la distanza percorsa dal lavoratore dipendente per raggiungere la località di missione dalla propria residenza o domicilio risulta di entità</i>	<i>il rimborso chilometrico che viene riconosciuto al lavoratore dipendente, in relazione delle tabelle Aci), risulta complessivamente</i>	<i>il trattamento fiscale del rimborso chilometrico che viene in concreto erogato deve necessariamente essere considerato</i>
inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio	minore	<i>non imponibile</i> a norma dell'art. 51, comma 5, secondo periodo, del Tuir
superiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio	maggiore	<i>imponibile</i> a norma dell'art. 51, comma 1, del Tuir.

Acconto imposta sostitutiva sul Tfr - trattamento di fine rapporto

I datori di lavoro che rivestono la qualifica di “sostituti d'imposta” sono tenuti a corrispondere annualmente l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il Tfr-trattamento di fine rapporto maturata nel corso di ciascun anno solare.

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr-Trattamento di fine rapporto si rende dovuta *un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%*, stabilita dall'art. 1, comma 623, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), tenendo presente che tale entità si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 (in precedenza, l'entità dell'imposta sostitutiva era pari all'11%).

Il versamento dell'imposta, che deve essere effettuato utilizzando il modello F24, è a carico del datore di lavoro o dell'ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l'acconto entro il 16 dicembre (codice tributo: 1712) e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo (codice tributo: 1713), tenendo in considerazione che la medesima:

- non si rende dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare, nel qual caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione;
- non rientra nel regime di tassazione separata relativa alle quote di indennità di fine rapporto di importo superiore a € 1.000.000,00, in quanto tale entità concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale

modalità, contenuta nell'art. 24, comma 1, del D.L. 201/2011), trova operatività, in ogni caso, anche per tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali.

Ai fini procedurali, è opportuno tenere in considerazione che il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell'anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente.

La rivalutazione deve essere eseguita sia alla fine di ciascuno anno solare, sia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il coefficiente di rivalutazione è composto, di regola, da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Si è precisato "di regola", in quanto nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, l'indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l'interruzione.

L'acconto da versare entro il 16 dicembre, può essere determinato utilizzando:

- *il metodo storico*, nel qual caso il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve calcolare l'acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati nel corso dell'anno;
- *il metodo previsionale*, nel qual caso il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve procedere a determinare presuntivamente l'acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questa ipotesi, l'imponibile da utilizzare è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso (per esempio, l'imponibile da utilizzare per il 2016 deve essere calcolato sul Tfr maturato fino al 31 dicembre 2015 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre);

Nella situazione in cui prima, del 16 dicembre, tutti i dipendenti risultassero aver cessato il rapporto di lavoro, l'acconto deve essere calcolato non sulla quota di rivalutazione dell'anno precedente, ma su quella maturata nello stesso anno in cui si versa.

Il saldo dell'imposta sostitutiva, al netto di quanto già versato a titolo di acconto, che deve essere corrisposto entro il 16 febbraio 2017 (anno successivo a quello cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale è stata determinata l'imposta), deve essere individuato prendendo come riferimento la fine dell'anno e applicando l'aliquota sulle rivalutazioni del Tfr-trattamento di fine rapporto che si sono determinate nell'anno stesso.

Ai fini procedurali, si ritiene evidenziare che i datori di lavoro possono compensare l'imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi, tenendo presente che:

- *per il versamento dell'imposta sostitutiva* è possibile usufruire anche del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (art. 3 della L. 662/1996); credito che può essere utilizzato fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta e l'importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione;
- *in caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti*, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell'acconto (e anche del saldo) dell'imposta sostitutiva:
 - gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
 - la società incorporante, beneficiaria o, comunque, risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell'operazione.
- *in presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti*, sono tenuti a effettuare i versamenti:

- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

In altri termini, ribadendo i concetti esposti, si puntualizza che la vigente disciplina fiscale del Tfr-trattamento di fine rapporto prevede distinte modalità di tassazione per le quote del Tfr e per le rivalutazioni del trattamento medesimo, nonché per i relativi acconti e anticipazioni.

Ai fini operativi, l'art. 2120 del codice civile stabilisce espressamente l'obbligo-onere di rivalutare il fondo Tfr-trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato:

- da un tasso fisso dell'1,50%:
e:
- da un tasso variabile;

determinato nella misura del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Detta rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e deve necessariamente essere imputata ad incremento del fondo.

Ai sensi dei DD.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e 12 aprile 2001, n. 168, l'acconto dell'imposta sostitutiva deve risultare:

- calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto, di conseguenza, anche delle rivalutazioni inerenti ai Tfr-trattamenti di fine rapporto che sono stati successivamente erogati;
oppure, in alternativa, può essere:
- determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto si rende dovuto.

Le variazioni di carattere tributario che hanno investito il trattamento di fine rapporto e le altre indennità e somme trovano origine dalle previsioni contenute nell'art. 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133, i quali, in concreto, prevedevano la delega per il riordino, tra l'altro, del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme stabilendo che, in relazione agli importi erogati a detto titolo, venisse esclusa dall'imposizione la quota delle somme corrispondenti ai redditi che risultavano già assoggettati ad imposta.

I datori di lavoro tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo Tfr-trattamento di fine rapporto maturata nell'anno 2016, senza pretesa di completezza, sono:

- le società di capitali;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti commerciali e non commerciali;
- le società di persone e le associazioni (art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi);
- le stabili organizzazioni, in Italia, di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- i condomini;
- le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Nell'ipotesi di *operazioni di fusione o di scissione*, gli obblighi di versamento dell'imposta sostitutiva sulla

rivalutazione del fondo Tfr-trattamento di fine rapporto, da parte dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, devono essere adempiuti:

- dai medesimi soggetti, fino alla data di efficacia dell'operazione:
 - di fusione;
o:
 - di scissione;
- dalla società incorporante, beneficiaria o, comunque, risultante:
 - dalla fusione;
o:
 - dalla scissione;

successivamente alla suddetta data di efficacia dell'operazione.

Il sostituto d'imposta, al 31 dicembre di ogni anno, conseguentemente, è obbligato a rivalutare il fondo Tfr-trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, senza considerare la quota del fondo maturata nell'anno in corso, sulla base di un coefficiente composto, formato da:

- un tasso fisso dell'1,50%;
- un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Il datore di lavoro o sostituto d'imposta, quindi, al 31 dicembre 2016 deve necessariamente procedere a rivalutare, applicando le percentuali suddette, il fondo Tfr-trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 2015, senza considerare la quota del fondo maturata nell'anno 2016.

La rivalutazione deve essere operata anche con riferimento al Tfr erogato nell'anno 2016, tenendo presente che ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione:

- l'incremento dell'indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente;
- le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Sulla rivalutazione che sarà individuata, si rende dovuta un'imposta sostitutiva, nella misura dell'17%, che deve essere versata secondo un sistema di acconto e saldo dovuti, rispettivamente, entro il 16 dicembre dell'anno in corso e entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Pertanto i sostituti d'imposta devono versare, entro il 16 dicembre prossimo, l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il Tfr-trattamento di fine rapporto maturata nell'anno 2016.

Ai fini del calcolo dell'acconto il contribuente ha la possibilità di scegliere, in ragione della propria convenienza, tra la modalità di calcolo che si basa *sul metodo storico*, nel qual caso l'acconto dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione da operare al 31 dicembre 2015 è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai Tfr-trattamenti di fine rapporto erogati nel corso del 2016 (le cessazioni che risultano intervenute nel corso dell'anno 2016 dovranno, invece, essere considerate in sede di liquidazione del saldo, in quanto deve essere determinata l'effettiva rivalutazione di competenza del periodo d'imposta 2016).

A chiarimento, si ritiene utile formulare un'ipotesi numerica.

Caso - si consideri che:

- il fondo Tfr-trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2015 sia pari ad € 100.000,00;
e:
- la quota dello stesso relativa alla rivalutazione maturata nell'anno 2016 (*quota finanziaria*) sia pari ad € 4.000,00.

Soluzione

Per il calcolo dell'acconto dovuto sulla rivalutazione del fondo Tfr-trattamento di fine rapporto maturata

nell'anno 2016 si deve applicare la percentuale del 90% all'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota dell'17% alla rivalutazione del Tfr maturata nell'anno 2016.

In pratica, il datore di lavoro o sostituto d'imposta deve necessariamente procedere nel seguente modo:

$$\text{Acconto} = \frac{\text{€ (4.000,00 x 17 x 90)}}{100 \times 100} = \text{€ 396,00}$$

che deve essere corrisposto, entro il 16 dicembre prossimo, mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando l'appropriato codice tributo: "1712", mentre, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, il sostituto d'imposta dovrà necessariamente:

- determinare l'entità dell'imposta dovuta sulla rivalutazione effettivamente maturata nell'anno 2016; e:
- corrispondere il saldo per un importo pari alla differenza tra l'imposta complessivamente dovuta e l'acconto già corrisposto entro il 16 dicembre 2016, mediante versamento utilizzando il mod. F24 e specificando l'appropriato codice tributo: "1713".

In alternativa, applicando *metodo previsionale*, l'acconto può essere commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto.

Adottando il *metodo previsionale*, la base di calcolo sulla quale determinare l'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituita dal Tfr-trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso.

Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

Dal punto di vista procedurale, l'acconto dell'imposta sostitutiva con il *metodo previsionale* deve essere determinato nel modo seguente:

- *imposta inerente ai lavoratori dipendenti in forza al 30 novembre 2016* = [(fondo Tfr al 31 dicembre 2015 relativo ai lavoratori dipendenti presenti alla data del 30 novembre 2016) x (incremento dell'indice Istat al 31.12) x 90% x 17%];
più:
- imposta trattenuta sulle rivalutazioni dei rapporti di lavoro cessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 novembre 2016 [ammontare complessivo x 90%];
uguale:
- totale imposta sostitutiva da corrispondere in acconto.